

## Allegato 2: misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

L'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115) **proibisce in generale lo svolgimento di lavori pericolosi da parte dei giovani**. Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l'educazione, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 le persone in formazione per la professione di Droghiera/Droghiere possono essere impiegate a partire dai 15 anni per i lavori pericolosi indicati sotto in conformità con il loro stato di formazione, purché l'azienda di tirocinio osservi le seguenti misure di accompagnamento concernenti la prevenzione.

<b>Deroghe al divieto di svolgere lavori pericolosi</b> (documento di riferimento: lista di controllo SECO)	
<b>Cifra</b>	<b>Lavoro pericoloso</b> (definizione secondo la lista di controllo SECO)
5a	Lavori che comportano un <b>notevole pericolo d'incendio o di esplosione</b> . Lavori con sostanze o preparati che comportano pericoli fisici, ad esempio esplosione o incendio: 4. liquidi infiammabili (H224, H225 – finora R12), 7. sostanze e preparati reattivi (H250, H260, H261 – finora R15, R17) <sup>16</sup> ,
5b	Lavori che comportano un <b>notevole pericolo d'incendio o di esplosione</b> . Lavori con agenti chimici che comportano notevoli pericoli fisici: 1. materiali, sostanze e preparati che sotto forma di gas, vapori, fumo o polveri creano con l'aria una miscela infiammabile.
6a	Lavori con <b>esposizione pericolose</b> (per via inalatoria – tramite le vie respiratorie, cutanea – tramite la pelle, orale – tramite la bocca) o un <b>rischio di infortuni</b> . Lavori con sostanze o preparati pericolosi per la salute contrassegnati con almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: 1. tossicità acuta (H300, H310, H330, H301, H311, H331 – finora R23, R24, R26, R27, R28), 2. corrosività cutanea (H314 – finora R34, R35), 3. tossicità specifica per organi bersaglio dopo una singola esposizione (H370, H371 – finora R39, R68), 4. tossicità specifica per organi bersaglio dopo in caso di esposizione ripetuta (H372, H373 – finora R33, R48), 5. sensibilizzazione delle vie respiratorie (H334 – finora R42), 6. sensibilizzazione cutanea (H317 – finora R43),
6b	Lavori con <b>esposizione pericolose</b> (per via inalatoria – tramite le vie respiratorie, cutanea – tramite la pelle, orale – tramite la bocca) o un <b>rischio di infortuni</b> . Lavori che comportano un notevole pericolo di malattia o d'intossicazione: 1. materiali, sostanze e preparati (in particolare gas, vapori, fumi, polveri) che presentano una delle caratteristiche di cui alla lettera 6a. 2. agenti chimici che non rientrano nella legge sui prodotti chimici, come farmaci e cosmetici.

Lavori pericolosi (sulla base delle competenze operative)	Pericoli	Cifre <sup>18</sup>	Temi di prevenzione per la formazione/i corsi, l'istruzione e la sorveglianza	Misure di accompagnamento attuate dagli specialisti <sup>17</sup> in azienda						
				Formazione/corsi per le persone in formazione			Istruzione delle persone in formazione	Sorveglianza delle persone in formazione		
				Formazione in azienda	Supporto CI	Supporto SP		Costante	Frequente	Occasionale
Gestione di sostanze chimiche e preparati e il relativo smaltimento adeguato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incendio, esplosione</li> <li>Corrosione</li> <li>Inalazione di vapori</li> <li>Rischio di avvelenamento</li> </ul>	5a 5b 6a 6b	<p>Conoscenze specifiche <sup>19</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prestare attenzione alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza e sulle etichette</li> <li>Formazione sui simboli di pericolo del GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) e sui pittogrammi</li> <li>Formazione sulle frasi H e P</li> <li>Indossare dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati</li> <li>Protezione della pelle</li> <li>Riconoscere i rischi e i pericoli di liquidi, solidi e gas facilmente infiammabili</li> <li>Prassi di lavoro adeguate per la gestione di liquidi, solidi e gas facilmente infiammabili</li> <li>Pronto Soccorso <sup>20</sup></li> </ul> <p>Opuscolo Suva 11030.d "Sostanze pericolose. Tutto quello che è necessario sapere" Prospetto Suva 44074.d "La protezione della pelle sul lavoro"</p>	1°-4° AF <sup>21</sup>	2°/3° AF	1°-4° AF	Attività di formazione sul posto (presentazione ed esercitazione)	1°-2° AF	3° AF	4° AF
Smaltimento di rifiuti speciali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incendio, esplosione</li> <li>Corrosione</li> <li>Inalazione di vapori</li> <li>Rischio di avvelenamento</li> </ul>	5b 6b	<p>Conoscenze specifiche <sup>22</sup></p> <p>Prestare attenzione alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza e sulle etichette</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Riconoscere i rischi e i pericoli di liquidi, solidi e gas facilmente infiammabili</li> <li>Prassi di lavoro adeguate per la gestione di liquidi, solidi e gas facilmente infiammabili</li> <li>Indossare dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati</li> <li>Protezione della pelle</li> <li>Pronto Soccorso <sup>23</sup></li> </ul> <p>Opuscolo Suva 11030.d "Sostanze pericolose. Tutto quello che è necessario sapere" Prospetto Suva 44074.d "La protezione della pelle sul lavoro"</p>	1°-4° AF <sup>24</sup>	2°/3° AF	1°-4° AF	Attività di formazione sul posto (presentazione ed esercitazione)	1°-2° AF	3° AF	4° AF

**Legenda:** CI: corsi interaziendali; SP: scuola professionale;

<sup>17</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

<sup>18</sup> Cifre secondo la lista di controllo SECO «Lavori pericolosi nella formazione professionale di base».

<sup>19</sup> Per essere ammessi alla procedura di qualificazione i candidati devono aver superato l'esame online sulla competenza specifica (Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di di base di droghiera/droghiere AFC, Art. 17 lett. b). Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

<sup>20</sup> Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

<sup>21</sup> Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

<sup>22</sup> Per essere ammessi alla procedura di qualificazione i candidati devono aver superato l'esame online sulla competenza specifica (Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di di base di droghiera/droghiere AFC, Art. 17 lett. b). Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

<sup>23</sup> Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

<sup>24</sup> Modifica del 20.5.2020, entrata in vigore il 1.7.2020

Le presenti misure di accompagnamento sono state elaborate dalla omi assieme a uno specialista della sicurezza sul lavoro ed entrano in vigore il 1° maggio 2017.

Biel/Bienne, 7 aprile 2017

**Associazione svizzera die droghieri**

Presidente centrale  
Presidente della direzione

Vicepresidente  
Qualifica, esperienza e formazione

Membro della direzione  
Responsabile Settore e politica

Bangerter Martin

Kunz Bernhard

Huber Elisabeth

Le presenti misure di accompagnamento sono approvate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) secondo l'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 con il consenso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) accordato il 19 dicembre 2016.

Berna, 18 aprile 2017

**Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione**

Jean-Pascal Lüthi  
Capodivisione Formazione professionale di base e maturità